

10
4

L 5 0 7

CAPITOLI DELL' VNI- VERSITA DELLA STAM- PATORI, ET LIBRARI

ommissis

Approbati, laudati, et confermati dalli
Clariff. Signori Proueditori di Comū.

IN ESSECVTIONE DELLA PARTE
Dell' Illustrissimo, Et Eccello Consiglio di X,
Sotto . X V I I I . Genaro . M . D X L V I I I .

IL GLORIOSO, et grande IDDIO,
conceda gratia a noi Stampatozi,
et Libzari che tenemo Botteghe, et
Case a parte in quest'alma Citta' di po-
ter fare et eseguir cose che siano per suo santo ser-
uitio, et a gloria et honor di questa Serenissima
Repub. nel dar ordine et regola alle Cose dell'arte
nostra, accio che per l'auenire essa nostra Arte pos-
sa indirizar l'attioni sue alaude della diuina Ma-
esta, et a beneficio comune, sotto la protectione
della gloriosa Vergine Madre del signor nostro
Giesu Christo, et di questa felicissima et bene insti-
tuta Republica.

CAPITOLO PRIMO.

Sia creato prima vn Collegio dell'
arte nostra di Stampatozi, et Libzari
che tengono Bottega, et vendono Libri
li quali de presenti, siano obligati ritro-

ridurre tutti
quelli che sono del
collegio de l'arte
nostra, doue si
habbia a far //

uarsi tutti nella Chiesa di S. Giouanni et Paolo,
luogo solito alle nostre congregationi, nella Capel-
la del S.^{to} Rosario, et iui far^e dire vna messa del Spi-
rito Santo da quelli Reuerendi Padri all'altar del-
la Vergine Maria nostra aduocata, et protettrice,
et alla Sagrestia di detti Reuerendi Padri si deb-
ba dare vna elemosina in detto giorno conueni-
ente ad arbitrio delli presenti Presidenti, et in
quel medesimo giorno, et Capella del Rosario,
si habbia a far un Priore, dui Consiglieri, et
sei di Zonta, nel modo che seguita, et ogni patro-
ne di Stampa, et di bottega pagar debbia in det-
to giorno lire vna e soldi quattro ogni anno per
ciascuno, et al dir della detta messa siano sepre
presenti il Priore, Consiglieri, et sei di Zonta, co
il resto del collegio nostro. Et il Priore, Consig-
lieri, et sei di Zonta che de presenti saranno e-
letti habbino a durar per tutto Febzaro venturo.
1567.

CAPITOLO. II.

Che ogni anno nella Festa di S. Giouan-
ni Euangelista siano eletti a bolloli
et ballotte di tutto il corpo del Colle-
gio dell'arte nostra de Stampatori et
Libzari Vn Priore dui Consiglieri et sei di Zonta
delli piu atti et sufficienti al bisogno, et gouerno di
questa Arte. et che non siano di menor eta d'anni
XXX. Iquali ellegger si debbano con l'ordine in
frascritto, douendo li sei di Zonta ridursi, et seder
sempre con il Priore, et Consiglieri predetti.

CAPITOLO. III.



che e ridutta che sarà l'Vniuersità, la qual s'intendi ridutta a numero perfetto quando saranno ridutti li doi terzi che passato la metà di tutto il numero de matricolati, li sin-

A.
B.

dici nostri debbano dar giuramento a cadauno delli congregati di douer per sua consciencia eleggere, et uoler li megliozi, piu sufficienti, et utili alla nostra Vniuersità. Di poi sia in liberta di cadauno delli ridutti nominar uno secondo la sua consciencia, et tutti li nominati siano inbossolati, et vno per uolta per sorte estratto, et ballottato. la qual ballottatione debba esser secreta per fino che tutti li nominati saranno stati ballottati, et poi si habbino ad apzir li bossoli et quelli che haueranno scotto piu ballotte dalli dui terzi in suso se intendano eletti et rimasti. Li dui veramente che dalli dui terzi in suso haueranno piu ballotte sotto li predetti sei, di zonta s'intendano di rispetto, et intrar debbano in luogo di quelli che per qualche accidente non potessero ridursi. Li quali Priore, Consiglieri et di zonta entrar debbano nell' officio il primo di Marzo, et finire a di ultimo Febraro, et cosi di anno in anno.

C. 23

CAPITOLO. III.



che nel medesimo modo et forma siano eletti a bossoli et ballotte dui Sindici, li quali siano sempre assistenti, o almeno vno di essi a tutte le ballottationi che si faranno nella nostra Vniuersità, et non si possibalottare cosa alcuna senza la presenza di vno di loro

ro

et siano quelli che habbino a dar il giuramento al
Priore, Conseglieri, et altri ministri nostri che sarà
no eletti, et aiutato il Capitolo della nostra vniuersi-
tà inanzi che si comincia a ballotare, et possino così
separati come vniti sindacare nel nostro Capitolo tut-
te le operationi che a loro pareranno fatte per alcuno
di nostri officiali contra li nostri ordini. Et possino
far conueccar il Capitolo per placitar i loro Sindica-
ti, et habbino quella auctorità che hanno li sindici
delle Scuole grandi.

CAPITOLO. V.



He quello che sarà nominato per do-
uersi ballotare vt supra, non possi far
si dispensar; ma il Priore, et Conseglie-
ri siano obligati far che sia ballottato
come gli altri, accio che non sia aperta la via che alcu-
no possa schifare le fatiche che li potessero toccare,
et similmente dopo che alcuno sarà rimasto, nõ pos-
sa re fudare, sotto pena di pagar duc. X. diece.



CAPITOLO. VI.

He doppo l'electione delli nostri
Priore, Conseglieri, et sei di Sonta, or-
dinary, et di rispetto, si debba cõ l'is-
tesso modo per la nostra Vniuersità elegger un
Scrivano, il quale habbia Carico et Officio di no-
tare, et scriuere nel presente nostro Capitolare
tutte le Leggi, et ordini datti che per l'antuenir sarà
no fatti, et ordinati per li nostri Signori pertinenti
alle cose di stamparia et libreria, ouero alla nostra

vnuersità, et anchora tutte le cose che per il presente nostro Capitolare si dichiariranno. Et così tutti li ordini, et tutte le parti che si faranno per la nostra Vniuersità, et ancoza tutte le cose che li faranno commesse dalli Ministri nostri, si come alla giornata et per uarie occasione accaderà.

CAPITOLO. VII.



Imilmente dopo il Scriuanno, si elegga persona sufficiente ad esser nostro Bidello, con quel salario che parerà conueniente. L'officio del quale sia di conuocare il Priore, Conseglieri, et Zonta, così ordinarij come de rispetto, et tutta la Vniuersità quando li farà commesso. La qual conuocatione sia per lui fatta, o personalmente, o per polizza lasciata alla bottega, o a casa, per la quale sia dichiarato il giorno, l'ora, et il luogo, oue si haueranno a ridurre, et debba riferire al Scriuano la citatione di quelli che mancheranno di venire. Et far che sia notata a fine di poter essequire li ordini nostri contra quelli che chiamati non veniranno.

che tutti li predetti officiali habbino contumacia de anno vno eccetto li dui di Zonta di rispetto, li quali possino esser ballottati l'anno sequente.

Contumacia di un'anno a tutte le Cariche. Ser il Prior vi è an. 3. Vedigib. Att. n. 4. C. 48.

CAPITOLO. VIII.



che il nostro Priore sia deputato a tener conto della Cassa distinto et regolato secondo si conuiene, dichiarando particolarmente tutti li denari che entrano in

casta, et per qual causa, et similmente la dispensa, ac-
cio il danaro della nostra Vniuersità sia conserua-
to, et accresciuto. Et alla Cassa sopraditta siano po-
ste tre serrature differenti, et delle tre Chiau' una
sia data al Priore, et le due altre alli dui Consiglieri

CAPITOLO. IX.

Che il Priore et Consiglieri per otto
giorni auanti il suo finire dell'officio
debbano render conto dell'administra-
tione, et gouerno per loro fatta, al Priore, et Consig-
lieri noui, et a quelli consegnar la Cassa con tutto
il denaro che haueranno in essa, et con quello anco-
ra che alor si doueua pagare in tempo del loro offi-
cio, restando i debitori alli quali haueranno essi fat-
to credenza per suo conto, Et debbano ancora con-
segnare il capitolare et altre scritture che saranno di
la nostra Vniuersità. Delle quali consignationi ne
sia fatta nota particolarmente sopra vn libro a
quello solamente deputato. La qual nota debba
esser fatta per il nostro scriuano, sotto pena de die-
dicce a cadauno di quelli per chi mancherà di fa-
re esse consignationi. La metà della qual pena
sia de luoghi piu secondo parerà alli Magnifici
Signori Proueditori de Communae, et l'altra me-
tà sia messa nella Cassa della nostra Vniuersità
et il medesimo sia de tutte le pene, delle quali si
fa mentione nel nostro Capitolare. Ma niuno della
nostra Vniuersità che sarà debitore della no-
stra Cassa, per qual si voglia causa, possa entrare i
Capitolo a ballottare, ne possa essere ancora ballot-

tato

tato ad alcun officio, finche non hauera pagato il suo debito, et siano obligati il Priore, et Conseglieri subseguenti sotto debito di sacramento, astringere per iustitia tali debitori a satisfar il loro debito.

CAPITOLO. X.



che ogni ballottatione che sarà fatta per la nostra Vniuersità se intendi presa quando passerà li dui terzi.

*Regolato nella
...
...*

CAPITOLO. XI.



Il nostro Priore, Conseglieri et sei di Sonta, habbino carico et officio di comparire per nome dell' Vniuersità nostra auanti l' Illustrissimo Dominio, ouero auanti li Clarissimi nostri Signori, ouero qualunque magistrato, oue occorrerà per bisogno della nostra Vniuersità, et rispondere et dar l' informationi in ogni occorrenza che li sarà dunadata, o tutti in sieme, o la maggior parte di loro, et di eseguire quanto per il nostro Capitulare sarà commesso sopra di loro.

CAPITOLO. XII.



che quando il Priore ouero alcun delli Conseglieri, per qualche giusto impedimento non potesse intrauenire in qualche attione per la nostra Vniuersità, debbia in luogo suo entrar vno delli aggiunti ordinarij il piu uechto, et similmente quando mancherà alcuno delli aggiunti ordinarij debba entrar vno de rispetto.

CAPITOLO. XIII.



che quando parerà al nostro Priore cose

glieri et sei di Zonta ordinarij trattare qualche cosa ardua, o di molta Importancia, et per questo parese a loro di hauer in sieme quelli di rispetto, possano per il nostro Bidello far intender alli predetti di rispetto, che si debbano ridurre, et unirsi con li ordinarij et se recusassero, o mancassero d'unirsi, et intervenire, calchino alla penna de duc. vno, salvo ogni giusto impedimento.

CAPITOLO. XIII.

Che in ogni caso di vacantia di Priore, Consiglieri, et di Zonta ordinarij, ouero de rispetto, per morte ouer per altra causa, accio la nostra vniuersita non sia derelicta del suo ordinario gouerno, si debba subito di ordine delli predetti ridurre la Vniuersita, et sia fatta elettione in luogo del vacante, secondo l'ordine et modo dato di sopra di una altra persona ut supra.

CAPITOLO. XV.

L nostro Priore, Consiglieri, et sei di Zonta siano obligati a ridursi tutti in sieme per quel giorno, et hora che li sarà fatto intendere per il nostro Bidello di ordine della maggior parte, sotto pena di duc. vno salvo ogni giusto impedimento.

CAPITOLO. XVI.

Che cadauno della nostra vniuersita quando sarà chiamato dal nostro Bidello secondo il modo sopra detto a dorsi ridurre nel nostro Capitolo universale sia obligato venire sotto pena di grossi. sic, quando mancherà la prima volta, et di grossi.

14
31

dodese, quando mancherà la seconda, et la terza
duc. vno, et sia priuo la terza volta di ballotta
tione, per uno anno, saluo iusto impedimento.



CAPITOLO. XVII.

Quando il nostro Capitolo sarà con
gregato, s' il nostro Priore, o alcuno
delli Consiglieri proponerà, et parlerà,
nessun' altro debba parlare, ne interrompere la sua
proposta, o il suo parlare, sotto pena de duc. dui, et
nessuno della nostra Vniuersità ardisca di rispo
dere, o proporre cosa alcuna, se prima non haue
rà dimandato licentia, et mentre questo parlerà
nō sia da alcun' altro interrotto sotto pena di duc.
uno a chi contrafarà, et così possa ogn' uno ordi
natamente dire, et rispondere quello li parerà sen
za causare confusione com' è conueniente.



CAPITOLO. XVIII.

Respetto
De ogn' uno dell' Vniuersità nostra sia
chi si voglia sia tenuto portare rispetto
et riuerentia al nostro Priore, Consig
lieri, et sei di zonta in cadauno luogo et non ar
disca in modo alcuno in fatti, ne in parole ingui
riare, ne offendere la persona d'alcuno di detti mi
nistri, sotto pena d'esser priuo per anni dui di pot
ter ballottare, ne hauer officio alcuno, et pagare
alla nostra Cassa duc. tre. Medesimamente essi
ministri non ardiscano vfar parole inguiriolse
contra alcuno della nostra Vniuersità, così vidut
to in Capitolo, come fuora, sotto pena d'esser priu
ti d'officio, et di pagare duc. sei, et parimente an

coza non ardisca alcuno altro della nostra Vni-
uersità, così ridotto in Capitolo come fuora igno-
rarsi in modo alcuno l'un l'altro, sotto pena di du-
cati sei.

CAPITOLO. XIX.

Che nessun'altro possa proporre, ne
metter parte nel Capitolo della nostra
vniuersità se non il Priore, et Consigli-
eri, et i Sindici ancora nelle cose perti-
nenti al loro officio.

CAPITOLO. XX.

Nuno Matricolato nella nostra Vni-
uersità possa esser ballottato ne hay
officio alcuno, se prima per anni cin-
que non hauerà tenuto bottega, ouero
in casa hauerà venduto libri, ouero hauerà per anni
cinque fatto stampar.

Et medesimamente tutti quelli matricolati che no-
n eserciteranno la mercantia de libri, ouero l'arte
de stamparia non possino ballottare, ne hauer offi-
cio alcuno.

Die. 14. Maij. 1567.

LClarissimi. M^r. Franc. Donato. M^r.
Paolo contarini M^r. Iacomo Mar-
cello honorandi Proueditori di Comu-
iusta la parte presa nell' Illustrissimo
Consiglio di X sotto di is. zenaro. 1548. per la qu-
al è commesso a loro off.^o che per la regulatione de
l'arte della Stampa, et Libzaria debbano dar qlli

ordini che alle loro Signorie pareranno, veduta
 parimente l'instanzia fattali per gli Illustrissimi
 Signori Capi di detto Consiglio, sotto di 29. No-
 vembrio 1566. passato, circa il dover far esse-
 quire alla deliberatione, et hauuta sopra di ciò
 matura, et diligente consideratione, / Vedute le
 instantie fatte alli Presidenti dell'arte sotto di
 23. April passato, et uditili sopra i ricordi per loro
 presentati, nec non, vditil similmemente alcuni altri
 d'elli Libzari, sue Signorie Clarissime per l'auto-
 rita à loro concessa, dalla prefatta parte termi-
 nantes, hanno commesso, che li sopradetti orde-
 ni per loro Magnificentie statuti per il bon gover-
 no, et regimento di essa arte; siano inuotabil-
 mente dalli Stampatori, et Libzari obseruati,
 sotto le pene in essi dichiariti, et sic ann. et c.



Francesco Donado, Proueditor. di Comune.
 Paolo Contarini. Proueditor di Comune.
 Iacomo Marcello. Proueditor. di Comune.

Ioannes Puluerinus Notarius
 officij mandato.